



COMUNE DI CAGLIARI  
CONTRATTO DI LAVORO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI  
DIRETTORE GENERALE DR.SSA MARIA CRISTINA MANCINI

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaundici, addì 30 del mese di giugno in Cagliari e nel Palazzo Comunale in via Roma, 145

TRA

il Comune di Cagliari in appresso denominato "Comune", codice fiscale 00147990923, rappresentato dalla dott.ssa Francesca Brundu, nata a Nuoro il 31.08.1960, codice fiscale BRNFNC60M71F979C, la quale interviene e agisce nella qualità di Dirigente del Servizio Personale del Comune di Cagliari, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 30.06.2011 ed alla disposizione sindacale prot. n. 150526 del 30.06.2011

E

la dott.ssa Maria Cristina Mancini, nata a Cagliari il 02.05.1954 ed ivi residente in , Codice fiscale MNC MCR 54E42 B354X

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, art. 108, conferisce al Sindaco la facoltà di nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato;
  - che la Giunta Comunale con delibera n. 133 del 30.06.2011 ha espresso parere favorevole alla nomina di un Direttore Generale;
  - che con provv. Protocollo n. 150526 del 30.06.2011 il Sindaco ha determinato di conferire l'incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Maria Cristina Mancini;
  - che il Comune di Cagliari non rientra nella fattispecie di cui all'art. 2 c.186 L. n. 191/2009 e smi;
  - che il compenso è stato quantificato tenendo conto dei limiti stabiliti dall'art.9 c.2 ultimo periodo del D.L. n.78/2010 convertito nella L. n.122/2010;
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 2 - Termini del contratto

- 1 - Il Sindaco del Comune di Cagliari conferisce- *intuitu personae* – l'incarico di Direttore Generale della stessa Amministrazione alla Dott.ssa Maria Cristina Mancini;
- 2 - Con il presente contratto si costituisce un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 2094 e 2095 del Codice Civile.

Art. 3 - Durata del contratto

- 1 - L'incarico decorre dal 01 luglio 2011 sino alla scadenza del mandato del Sindaco.
- 2 - Il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Mancini, può recedere dal contratto a condizione che dia un preavviso di 60 giorni.



3 - Se il Comune recede anzitempo unilateralmente, ancorché per giusta causa o giustificato motivo, compete alla Dott.ssa Maria Cristina Mancini una indennità di preavviso pari a sei mensilità di retribuzione.

4 - Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

#### Art. 4 - Oggetto del contratto

1 - Nell'ambito dell'azione amministrativa, che adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico-amministrativi e sociali e della pianificazione per progetti dell'attività di gestione del Comune, il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Mancini, svolge le attribuzioni e le funzioni seguenti:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- b) sovrintende alla gestione delle attività del Comune, coordinando, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'azione dei Dirigenti, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in senso aziendalistico;
- c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2°, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- d) predispone le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai singoli Dirigenti responsabili di budget, in base alle norme dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) collabora direttamente con il Sindaco per l'esercizio di tutte le azioni di indirizzo e controllo;
- f) propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti nei confronti dei Dirigenti che non abbiano conseguito i risultati previsti e/o non abbiano attuato gli indirizzi e le direttive impartite dagli organi di governo dell'Ente;
- g) collabora con il Segretario Generale, nell'interesse dell'Amministrazione e per il buon andamento delle attività istituzionali, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza reciproca e delle funzioni a ciascuno attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione. Qualora il Direttore Generale, per esigenze di servizio, abbisogni di consultare il Segretario Generale, concorderà con Esso i tempi e i modi di tale azione consultiva;
- h) presiede il Nucleo di valutazione o l'Organismo indipendente di valutazione.
- i) esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

#### Art. 5 - Responsabilità generale

1 - Il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Mancini, è pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.357 del c.p. e ad Esso si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione italiana.

2 - Il Direttore Generale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e non può fornire informazioni, comunicazioni, notizie relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, di cui sia venuto a conoscenza in funzione del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per l'Ente ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

#### Art. 6 - Responsabilità dirigenziale

1 - Il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Mancini, è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, in forza di quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto e dai regolamenti, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco.

2 - L'inosservanza delle direttive ricevute o la mancata realizzazione degli obiettivi, dei progetti e dei programmi affidati al Direttore Generale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### Art. 7 - Incompatibilità

1 - Stante la natura privatistica del contratto di lavoro relativo all'incarico di Direttore Generale, non trovano applicazione le norme sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi previste per i dipendenti pubblici dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dalle altre norme in materia. L'incarico di Direttore Generale è comunque incompatibile con le attività che possano essere in contrasto con gli interessi dell'Ente o che interferiscano con l'ordinaria attività d'istituto.

#### Art. 8 - Orario di lavoro

1 - Ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Mancini, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;

#### Art. 9 - Trattamento economico

1- Per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale si applica alla Dott.ssa Maria Cristina Mancini, il trattamento economico pari a € 120.000,00 annui lordi, da erogarsi in tredici mensilità e con l'osservanza del prelievo delle quote previdenziali e fiscali per i dipendenti degli enti locali.

2 - Tale trattamento si intende onnicomprensivo anche della indennità integrativa speciale e non dà luogo a compensi di lavoro straordinario, indennità per lavoro festivo, notturno o festivo/notturno e ad ogni altra indennità in qualsiasi modo definita.

3 - La retribuzione determinata al 1° comma del presente articolo comprende i compensi per presiedere il Nucleo di valutazione o l'Organismo indipendente di valutazione, per partecipare a Commissioni e Comitati o per le ulteriori funzioni previste dall'art. 4 del presente contratto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

4 - Spetta altresì al Direttore Generale il rimborso spese di viaggio e soggiorno documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti la propria funzione, ovvero di quelle sostenute per partecipare a incontri, dibattiti, convegni in genere, seminari di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, purché preventivamente autorizzati dal Sindaco.

#### Art. 10 - Trattamento normativo

1 - Al Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Mancini, competono 32 giorni di ferie l'anno, oltre ai permessi di varia natura previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali per il personale dirigente degli enti locali.

2 - In caso di assenza per malattia, al Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Mancini, viene garantita la conservazione del posto per il periodo massimo di 5 mesi nell'arco di un anno; per gli altri casi di assenza si fa rinvio alla normativa vigente per i Dirigenti dell'Ente.

3 - Per il trattamento di missione o trasferta si applicano al Direttore Generale le norme vigenti previste per i Dirigenti dell'Ente.

4 - Per la sospensione della prestazione nelle restanti ipotesi non disciplinate dal presente contratto (partecipazione concorsi, corsi di aggiornamento, etc.) si fa riferimento alla normativa vigente per i Dirigenti dell'Ente.

5 - Per quanto non previsto si applica il trattamento normativo previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali in quanto compatibili con la tipologia del rapporto.

#### Art. 11 - Trattamento previdenziale ed assistenziale

1 - Il trattamento assistenziale e previdenziale è regolato dalle norme di legge attualmente in vigore per i Dirigenti a tempo indeterminato degli Enti Locali.

#### Art. 12 - Divieto trasformazione rapporto di lavoro

1 - In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### Art. 13 - Norme finali e di rinvio

1 - Per quanto qui non stabilito si fa rinvio al Libro V del codice civile ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto applicabili.

2 - Le parti eleggono, quale foro competente, il Tribunale di Cagliari, per qualsiasi tipo di controversia inerente il presente contratto e non risolvibile in via conciliativa o di arbitrato.

3 - Il presente contratto è redatto in duplice esemplare.

4 - Le parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 e dell'art. 6 del D.P.R. 28 aprile 1986 n.131, si riservano di procedere alla registrazione fiscale del presente contratto in caso d'uso del medesimo, le relative spese saranno a carico del ..... RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

Letto, accettato, sottoscritto.

Il Dirigente del Servizio Personale  
(Dott.ssa Francesca Brundu)

Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Maria Cristina Mancini)

